

# Convenzione dell'11 aprile 1997 sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea

RS 0.414.8; RU 2002 2870

I

## Campo d'applicazione il 3 giugno 2013<sup>1</sup>

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)	Entrata in vigore
Albania	6 marzo 2002	1° maggio 2002
Andorra	22 aprile 2008 A	1° giugno 2008
Armenia*	7 gennaio 2005	1° marzo 2005
Australia	22 novembre 2002	1° gennaio 2003
Austria*	3 febbraio 1999	1° aprile 1999
Azerbaigian	10 marzo 1998	1° febbraio 1999
Belgio	22 luglio 2009	1° settembre 2009
Bielorussia	19 febbraio 2002 A	1° aprile 2002
Bosnia ed Erzegovina	9 gennaio 2004	1° marzo 2004
Bulgaria	19 maggio 2000	1° luglio 2000
Ceca, Repubblica*	15 dicembre 1999	1° febbraio 2000
Cipro	21 novembre 2001	1° gennaio 2002
Croazia	17 ottobre 2002	1° dicembre 2002
Danimarca <sup>a</sup>	20 marzo 2003	1° maggio 2003
Estonia	1° aprile 1998	1° febbraio 1999
Finlandia	21 gennaio 2004	1° marzo 2004
Francia	4 ottobre 1999	1° dicembre 1999
Georgia	13 ottobre 1999	1° dicembre 1999
Germania*	23 agosto 2007	1° ottobre 2007
Irlanda	8 marzo 2004 F	1° maggio 2004
Islanda	21 marzo 2001	1° maggio 2001
Israele	12 luglio 2007	1° settembre 2007
Italia	6 ottobre 2010	1° dicembre 2010
Kazakistan	7 ottobre 1998	1° febbraio 1999
Kirghizistan	9 marzo 2004 A	1° maggio 2004
Lettonia	20 luglio 1999	1° settembre 1999

<sup>1</sup> Annulla e sostituisce quelli in RU 2002 2870, 2005 1151 e 2007 4673.  
Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del  
DFAE ([www.dfae.admin.ch/trattati](http://www.dfae.admin.ch/trattati)).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Liechtenstein*	1° febbraio	2000 A	1° aprile	2000
Lituania	17 dicembre	1998	1° febbraio	1999
Lussemburgo	4 ottobre	2000	1° dicembre	2000
Macedonia*	29 novembre	2002	1° gennaio	2003
Malta	16 novembre	2005	1° gennaio	2006
Moldova	23 settembre	1999	1° novembre	1999
Montenegro	6 giugno	2006 S	6 giugno	2006
Norvegia	29 aprile	1999	1° giugno	1999
Nuova Zelanda <sup>b</sup>	4 dicembre	2007 A	1° febbraio	2008
Paesi Bassi <sup>c</sup>	19 marzo	2008	1° maggio	2008
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	7 settembre	2011	1° novembre	2011
Polonia	17 marzo	2004	1° maggio	2004
Portogallo	15 ottobre	2001	1° dicembre	2001
Regno Unito	23 maggio	2003	1° luglio	2003
Man, Isola di	23 maggio	2003	1° luglio	2003
Romania	12 gennaio	1999	1° marzo	1999
Russia	25 maggio	2000	1° luglio	2000
San Marino	19 dicembre	2011	1° febbraio	2012
Santa Sede*	28 febbraio	2001	1° aprile	2001
Serbia	3 marzo	2004	1° maggio	2004
Slovacchia	13 luglio	1999	1° settembre	1999
Slovenia	21 luglio	1999	1° settembre	1999
Spagna*	28 ottobre	2009	1° dicembre	2009
Svezia	28 settembre	2001	1° novembre	2001
Svizzera*	24 marzo	1998 F	1° febbraio	1999
Tagikistan	28 marzo	2012	1° maggio	2012
Turchia*	8 gennaio	2007	1° marzo	2007
Ucraina	14 aprile	2000	1° giugno	2000
Ungheria	4 febbraio	2000	1° aprile	2000

\* Riserve e dichiarazioni (gli \* del campo d'applicazione non comprendono le dichiarazioni di tutti gli Stati partecipanti relative alle autorità competenti in materia di riconoscimento e di centri nazionali di informazione conformemente all'art. II.2 e IX.2 della Convenzione).

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito internet del Consiglio d'Europa: <http://conventions.coe.int> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

<sup>a</sup> La Convenzione non si applica alle Isole Faerøer e alla Groenlandia.

<sup>b</sup> La Convenzione non si applica a Tokelau.

<sup>c</sup> Per il Regno in Europa.

II

## **Dichiarazioni**

### **Svizzera**

La Svizzera dichiara di riservarsi il diritto di applicare parzialmente l'articolo IV.8, conformemente alle disposizioni dell'articolo XI.7.

L'Ufficio centrale universitario svizzero (UCUS)

Centro d'informazione per le questioni riguardanti l'equivalenza e il riconoscimento dei titoli di studio (Swiss ENIC)

Sennweg 2

CH-3012 Berna

Tel. +41 (0)31 306 60 33/32

Fax +41 (0)31 302 68 11

fornisce informazioni sulle autorità competenti per adottare i vari tipi di decisione in materia di riconoscimento.

Queste informazioni sono disponibili all'indirizzo [www.szfh.ch](http://www.szfh.ch)

Il centro nazionale di informazione è il seguente:

Ufficio centrale universitario svizzero (UCUS)

Centro d'informazione per le questioni riguardanti l'equivalenza e il riconoscimento dei titoli di studio (Swiss ENIC)

Sennweg 2

CH-3012 Berna

Tel. +41 (0)31 306 60 33/32

Fax +41 (0)31 302 68 11

[www.szfh.ch](http://www.szfh.ch)

In seguito a una riorganizzazione della Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere (CRUS), l'Ufficio centrale universitario svizzero è stato sciolto e integrato nella Segreteria generale della Conferenza. L'indirizzo del centro nazionale di informazione è pertanto il seguente:

Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere (CRUS)

Centro d'informazione per le questioni riguardanti l'equivalenza e il riconoscimento dei titoli di studio (Swiss ENIC)

Sennweg 2

CH-3012 Berna

Internet: [www.crus.ch](http://www.crus.ch).

